



CITTA' DI CAPRI

Città Metropolitana di Napoli

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEGLI ORMEGGI E DEI PONTILI GALLEGGIANTI
NEGLI SPECCHI ACQUEI DENOMINATI
“LEVANTE” E “PONENTE” IN REGIME DI C.D.M.
ALL'INTERNO DEL PORTO COMMERCIALE
DELL'ISOLA DI CAPRI.***

APPENDICE

Capo I – NORME GENERALI

- Art.1: Oggetto
- Art.2: Soggetto Gestore
- Art.3: Ambito di applicazione
- Art. 4: Vigilanza
- Art.5: Provvedimenti
- Art.6: Esonero di responsabilità
- Art.7: Rimborso spese a carico degli assegnatari
- Art.8: Servizi accessori

Capo II – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 9 : Divieti nelle aree a mare
- Art. 10: Rispetto della quiete
- Art.11: Permanenza di animali dentro il porto
- Art.12: Divieto di immersioni
- Art.13: Divieto di ingombro delle parti comuni
- Art.14: Divieto di accesso agli estranei
- Art.15: Pulizia delle imbarcazioni
- Art.16: Velocità nelle manovre
- Art.17: Disciplina dell'uso delle aree di ormeggio
- Art.18: Norme di sicurezza – Responsabilità degli assegnatari

Capo III - REQUISITI, PROCEDURA, UTILIZZO, SANZIONI

- Art. 19: Requisiti per la presentazione della domanda e graduatoria per l'assegnazione
- Art. 20: Domanda- Assegnazione e disciplina degli ormeggi
- Art. 21: Tesserino di riconoscimento dell'assegnatario e identificazione dell'unità
- Art. 22: Responsabilità degli utenti
- Art. 23: Ipotesi di trasferimento
- Art. 24: Rinuncia - decadenza
- Art.25: Rimozione forzata dei natanti
- Art.26: Polizia amministrativa e giudiziaria

Capo IV - NORME DI CHIUSURA

- Art.27: Rinvio

CAPO I – NORME GENERALI

Art.1 –OGGETTO

1. L'Amministrazione Comunale intende procedere, con il presente Regolamento, ad una complessiva razionalizzazione degli ormeggi, per l'ancoraggio delle unità da pesca, dei transfert navi da crociera, nonché dei natanti da diporto. Contestualmente procedere all'armonizzazione delle diverse fattispecie presenti all'interno del Porto di Capri e precisamente della parte di area portuale denominata "Porto Commerciale", che si estende dal limite occidentale del Porto turistico al pontile denominato "Motoscafisti" (o Grotta Azzurra).
2. Il presente Regolamento, quindi, regola l'attività d'ormeggio di unità da pesca, dei transfert navi da crociera e diporto (comprese quelle adibite ad uso commerciale), nell'ambito delle aree demaniali poste all'interno del Porto Commerciale in concessione al Comune, nel rispetto di ogni altra norma vigente. Il presente Regolamento, inoltre, intende disciplinare anche l'uso degli eventuali impianti di catenaria di proprietà comunale, dei moli, delle banchine, dei pontili e di ogni altra infrastruttura ed attrezzatura comunale accessoria delle aree a mare in concessione nell'ambito del Porto Commerciale di Capri.
3. La quota parte dei beni demaniali del Porto di Capri oggetto del presente Regolamento, ricompresa negli atti di Concessione sono individuati nelle allegate planimetrie e risultano suddivise nelle seguenti zone:
SPECCHI ACQUEI:
Levante - mq. 5.769,00 – CDM n.91 del 2009 e s.m.i. area attrezzata per l'ormeggio dei pontili galleggianti per i residenti.
Ponente - mq.2.429,65 – CDM n. 109 del 2009 e smi area attrezzata all'ormeggio per i residenti.
4. La realizzazione, la messa in opera e la gestione delle strutture vengono effettuate direttamente dal Comune o da soggetti partecipati.
5. La presentazione della domanda tesa ad ottenere l'assegnazione del posto barca comporta l'accettazione integrale, e senza riserva alcuna, delle norme e delle regole contenute anche nel presente Regolamento, così come previsto dalle Concessioni Demaniali Marittime.
6. L'occupazione di parti di specchio acqueo sopra meglio identificati da parte di soggetti diversi dal concessionario Comune di Capri è soggetta a regime autorizzatorio.
7. Il provvedimento autorizzativo di competenza comunale viene rilasciato secondo le norme di cui al presente Regolamento.

Art.2 – SOGGETTO GESTORE

1. Il Comune di Capri gestisce direttamente gli specchi acquei in regime di concessione demaniale oggetto del presente Regolamento.
2. Inoltre è facoltà del Comune di Capri, qualora lo ritenga opportuno e confacente al pubblico interesse, nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi in materia di affidamento servizi e dal Codice della Navigazione, procedere all'affidamento di alcuni servizi secondari e complementari a soggetti esterni dotati della necessaria professionalità ed esperienza. In tal caso, il soggetto affidatario dei suddetti servizi assume la qualifica di soggetto affidatario per conto del Comune di Capri.

Art.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi individuati all'art. 1. Il Comune di Capri provvede a dare pubblicità alle prescrizioni del presente Regolamento mediante affissione all'Albo Pretorio online e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico, oltre ogni diversa forma di pubblicità ritenuta opportuna.

2. Per quanto non direttamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme contenute nel vigente Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, la normativa speciale vigente in materia e ogni altra disposizione che l'Autorità Marittima Locale detti in ordine all'utilizzazione dei beni concessi.

Art.4 - VIGILANZA

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.vo112/98 i controlli di polizia amministrativa inerenti il rispetto del presente Regolamento spettano alla Città di Capri e precisamente al Comando Polizia Municipale di Capri con il supporto tecnico, se ritenuto necessario, del personale dell'Ufficio demanio.

2. Le attività di Polizia Giudiziaria sull'area in concessione e precisamente quelle relative all'occupazione senza titolo di spazi demaniali ex art.1161 c.n., possono essere svolte – oltre che dall'Autorità Marittima locale - anche dal comando Polizia Municipale.

3. Le modalità di espletamento di tali attività sono meglio descritte all'articolo 26.

Art.5 - PROVVEDIMENTI

1. Il soggetto gestore adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente Regolamento.

2. In caso lo ritenga opportuno, può richiedere l'allontanamento dalle aree in concessione di soggetti che si rendano responsabili di gravi infrazioni alle norme del presente Regolamento.

Art.6 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

1. Il Comune di Capri non risponde dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa di terzi, di caso fortuito o forza maggiore, negli specchi acquei oggetto di concessione, a bordo delle imbarcazioni e presenti all'interno di tali spazi, e provvederà a sottoporre agli assegnatari di posto barca la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione liberatoria.

Art.7 – RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari di ormeggio hanno l'obbligo, pena la decadenza, di provvedere al pagamento anticipato di una somma annuale secondo il seguente schema:

- Natante fino a sei metri;
- Natante fino a sette metri;
- Natante fino a otto metri;
- Natante fino a nove metri;
- Natante fino a dieci metri.

A titolo di rimborso spese forfettario a copertura dei seguenti servizi forniti:

- Manutenzione ordinaria;
- Posa catenaria con relativa manutenzione;
- Illuminazione dello specchio d'acqua in concessione;
- Oneri amministrativi (canoni demaniali, Tari, Tarsu, etc).

Le relative somme sono fissate annualmente con delibera di G.M. Le stesse saranno incrementate del 30% per i soggetti: titolari di licenze di locazione, noleggio e trasporto, imbarco, sbarco dalle navi da crociera da e per il porto di Capri. Coloro che saranno posizionati dall'Ufficio nello specchio acqueo di Ponente usufruiranno di una riduzione sul rimborso pari al

20%. Per i richiedenti persone fisiche over 65 o con disabilità pari o superiore al 50% (requisito dimostrato esclusivamente da documentazione rilasciata dall'INPS/ASL) è accordata una riduzione del 50%. Tale ultima riduzione è cumulabile con quella disposta per gli ormeggi a Ponente.

Art.8 - SERVIZI ACCESSORI

1. Il Comune di Capri si è dotato di un servizio di video sorveglianza h24 finalizzato al mantenimento delle ottimali condizioni di sicurezza portuale e del regolare utilizzo degli specchi acquei. Gli assegnatari dei posti barca vengono edotti dell'esistenza del suddetto servizio nel provvedimento di autorizzazione all'ormeggio.

2. Prima delle assegnazioni posti barca il Comune di Capri istituirà un servizio di battellaggio per trasferire gli assegnatari di posti barca dalla banchina ai propri natanti ormeggiati alle boe nello specchio acqueo di Ponente e viceversa. E' altresì intenzione del Comune di Capri istituire un servizio di guardiania dell'area.

CAPO II – NORME DI COMPORTAMENTO

Art.9 -DIVIETI NELLE AREE A MARE

1. In tutta l'area marittima in concessione è vietato:

- Effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio, attività sportive in generale, ivi compreso l'utilizzo di tavole a vela;
- Occupare gli spazi acquei di uso comune con tender o con qualsiasi altro di tipo di ingombro.
- quant'altro vietato dai regolamenti dell'Autorità marittima vigenti in area portuale.

Art.10 – RISPETTO DELLA QUIETE

1. Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca disturbo alla quiete pubblica sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

2. Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.

3. Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure dei moli, dei pontili, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta. E' vietato mettere in moto, salvo che per lasciare o raggiungere l'ormeggio o per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00, nonché, durante il periodo dal Giugno al Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le 16.00.

4. Sono vietati, nei detti orari, anche l'effettuazione di lavori rumorosi e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Art.11 - PERMANENZA DI ANIMALI ENTRO IL PORTO

1. In tutto l'ambito di applicazione del presente Regolamento è consentito tenere animali nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l'area portuale. In special modo dovranno sempre utilizzare gli strumenti necessari a rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali.

Art.12 - DIVIETO DI IMMERSIONI

1. E' vietato immergersi per qualsiasi motivo nelle acque di cui all'articolo. Per eventuali esigenze dovrà essere richiesta autorizzazione all'Autorità Marittima.
2. Fanno eccezione i Sub Professionisti iscritti negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima e previa specifica autorizzazione che andrà richiesta nei modi e tempi previsti di cui all'Ordinanza n.13/2013 alla stessa Autorità Marittima.

Art.13 - DIVIETO DI INGOMBRO DELLE PARTI COMUNI

1. E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (trappe, passerelle, salvagenti, cicli, motocicli etc.), e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le aree di passo delle banchine, dei moli e dei pontili, nonché le canalizzazioni dei servizi sui pontili stessi.
2. E' altresì vietato tenere motori fuori-bordo in posizioni che possano arrecare danno o pericolo a persone e imbarcazioni presenti nel porto.
3. E' fatta eccezione, per i titolari di licenza da pesca, i quali possono depositare le attrezzature nelle aree a ciò destinate, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima Locale.

Art.14 – DIVIETO DI ACCESSO AGLI ESTRANEI

1. E' fatto divieto ad ogni imbarcazione non assegnataria di posto barca nello specchio acqueo di Levante o Ponente, di effettuare operazioni di imbarco, sbarco, di lavaggio, di approvvigionamento di acqua, di ormeggio anche temporaneo e più in generale il transito.
2. Inoltre è altresì vietato agli estranei di accedere alle aree di cui al comma 1. L'accesso e' riservato ai titolari di posti barca, alle altre persone che legittimamente possano fare uso dei natanti ormeggiati, e alle persone da questi accompagnate.
3. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del natante ormeggiato senza la presenza del titolare del contratto di ormeggio, salvo quanto prescritto dall'art. 20 punto 5.

Art.15 – PULIZIA DEL NATANTE

1. I possessori di natanti, ormeggiati ai posti, devono mantenere gli stessi in ordine e puliti. E' vietato lo sversamento di detersivi, saponi ed altri prodotti inquinanti il mare. In caso di riscontrata prolungata inosservanza di tali norme, dopo specifica diffida all'avente diritto, il soggetto gestore potrà procedere con la decadenza ex art. 24 del presente Regolamento.

Art.16 –VELOCITÀ NELLE MANOVRE

1. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere finalizzate esclusivamente all'ingresso o all'uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acqueei comuni, comunque nella massima salvaguardia dell'incolumità di persone ed imbarcazioni. In caso di necessità urgente di spostare un'imbarcazione per la sicurezza della

medesima, di altre imbarcazioni, o di tutto l'impianto, ed in assenza del proprietario, ovvero in caso di suo rifiuto, il soggetto gestore potrà provvedervi con il personale di propria fiducia, ma a spese dell'utente in caso di sua responsabilità.

Art.17 – DISCIPLINA DELL' USO DELLE AREE DI ORMEGGIO

1. Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti e dalle condizioni di cui al presente regolamento e con l'osservanza di tutte le norme e di regolamenti vigenti. Allorché la concessione demaniale principale delle aree all'interno del Porto dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere le unità in conformità alle istruzioni loro impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune, con apposito atto al riguardo, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere, a causa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero all'Ente concedente.
2. L'assegnatario di ormeggio non può in alcun modo apportare né modifiche né aggiunte, alle strutture del porto o delle zone di ormeggio; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.
3. L'assegnatario di ormeggio riconosce la precarietà della messa a disposizione dello stesso, rappresentato dall'uso di spazio acqueo, derivante dalla natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene alla disponibilità del Comune concessionario, qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa, anche nel caso di avverse condizioni meteorologiche. In questo caso l'assegnatario non potrà pretendere dal Comune alcuna soluzione alternativa per il ricovero dell'unità, anche solo temporaneo.
4. I proprietari di natanti non tenuti a regola d'arte, sono obbligati a conformarsi alle disposizioni di decoro e sicurezza che saranno impartite dall'ufficio tecnico. Diversamente, previa diffida e messa in mora, sarà applicata la pena della decadenza.
5. I proprietari di natanti abbandonati, sommersi o semisommersi, non autorizzati, devono rimuovere a loro cura le imbarcazioni anzi descritte; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dall'Ufficio Tecnico del Comune, si darà corso alle procedure ex art. 54 e 1161 cod. nav. e/o art. 54 TUEL e/o art. 73 cod. nav. in caso di pericoli alla pubblica incolumità, senza pregiudizio per altre azioni che la legge prevede.
6. E' fatto obbligo di differenziare ogni tipo di rifiuto e di lasciarli negli appositi contenitori presenti sul molo. Per gli oli, idrocarburi, batterie o quanto altro nocivo ed inquinante bisogna a spese dell'assegnatario attenersi alla normativa in materia e procedere allo smaltimento pena la decadenza dell'Autorizzazione.
7. E' fatto obbligo che a prescindere dal motivo, ogni qualvolta si lascia il posto barca si deve preventivamente e obbligatoriamente comunicare il periodo di assenza al fine di consentire l'eventuale provvisoria scorrimento della graduatoria.

Art.18 – NORME DI SICUREZZA - RESPONSABILITA' DEGLI ASSEGNATARI

1. Tutte le unità ancorate agli ormeggi ed alle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; in nessun caso il Comune potrà rispondere di eventuali mancanze e di eventuali danni a terzi, a persone o a cose, nonché di eventuale perdita del natante per evento meteo marino, furto ed incendio. Gli assegnatari hanno l'obbligo, a pena di non poter partecipare alla gara, di stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità civile contro terzi. Qualora nel corso della validità dell'autorizzazione la polizza assicurativa venga meno il Comune opera con la decadenza dell'autorizzazione.

2. L'assegnatario dell'ormeggio ha l'obbligo di prendere visione del bollettino dei naviganti e di adottare tutte le precauzioni utili in caso di improvviso cambio meteorologico per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità.

3. Nell'ambito degli specchi acquei marittimi in concessione al Comune sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

4. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche dell'unità siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e d'isolamento al pari della strumentazione;
- il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
- i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
- gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;
- in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e, quindi, dell'Autorità competente;
- nell'ipotesi di condizioni meteo marine avverse, l'utente dovrà preventivamente adottare tutte le misure idonee a tutela della propria unità e degli altri, in quanto il Comune non è responsabile per qualsiasi danno causato per cambiamento improvviso delle condizioni meteo marine o forza maggiore.
- nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

5. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

6. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza alle Ordinanze ed ogni altro provvedimento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e del Comune di Capri.

CAPOIII - REQUISITI, PROCEDURA, UTILIZZO, SANZIONI

Art.19-REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE.

1. Disposizioni generali valide per tutte le categorie.

Il posto barca viene richiesto per il natante di cui si ha il possesso o di cui si è proprietari. Lo status di proprietario o possessore è dimostrato unicamente ed univocamente dalla corrispondenza tra nominativo del partecipante alla gara ad evidenza pubblica ed il nominativo riportato sul contratto di assicurazione del natante, che deve obbligatoriamente essere presentato. Il natante, per ottenere il

posto barca, non deve avere lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri. Nessun altro soggetto potrà utilizzare il natante in quanto la titolarità dell'assegnazione è assolutamente soggettiva. E' vietata qualsiasi forma di comodato d'uso a terzi, quindi ogni soggetto deve partecipare alla gara con proprio natante. E' vietata la partecipazione al bando a soggetti fisici o giuridici (ed ai singoli soci in qualità di persona fisica) che già detengono posti barca in altre concessioni demaniali ubicate nel porto di Capri, eccezion fatta per coloro i quali svolgono in via esclusiva l'attività di noleggio e/o locazione e posseggono un solo natante (i quali, se dovessero risultare assegnatari del posto barca, dovranno necessariamente lasciare il posto ormeggio detenuto). Tutti i soggetti partecipanti alla gara devono dimostrare di essere in regola con il pagamento dei tributi locali, nel Comune di residenza del soggetto persona fisica o dove ha sede la società, nel caso di persona giuridica.

Tutti i richiedenti devono dimostrare/dichiarare l'assenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi, di misure di prevenzione pendenti e la regolarità rispetto alla normativa antimafia, assenza di provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'ormeggio nella stessa area, assenza di occupazioni abusive perpetrate in passato nell'area de quo in spregio al Regolamento.

Tutte le persone giuridiche, comprese le ditte individuali, devono essere iscritte alla Camera di commercio per l'attività economica che intendono esercitare e devono possedere DURC regolare ed in corso di validità, da allegare obbligatoriamente all'istanza. Per coloro i quali, anche svolgendo attività di natura commerciale, sono esentati dal presentare il Durc nei casi previsti dalle norme in materia, devono obbligatoriamente autocertificare il motivo dell'esenzione e la norma di riferimento. I requisiti richiesti in via generale e particolare devono essere resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo moduli all'uopo predisposti dal Comune di Capri.

2. Nautica da diporto senza scopo di lucro.

Riservati n. 103 posti subordinatamente alla possibilità degli spazi di ormeggio. Possono presentare domanda soltanto i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni dell'isola di Capri in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1.

Viene considerata solo una barca per nucleo familiare (I coniugi, non separati legalmente, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare, anche se non inclusi nel medesimo stato di famiglia. I figli che all'Anagrafe comunale sono inclusi nello stato di famiglia sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare).

Il Punteggio complessivo (max 100) viene calcolato con la seguente formula:

$$P = R + C + E + T$$

i cui elementi vengono così determinati:

R = Residenza nel Comune di Capri 5 punti

Ai richiedenti cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Capri sono riconosciuti 5 punti.

C = Classificazione del natante per il quale si presenta l'istanza da 0 a 50 punti

I natanti saranno classificati in base alla categoria di ormeggio di cui necessitano, definita in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto:

classe a) natanti di lunghezza inferiore a mt 5.00 e larghezza inferiore a mt. 1,80

classe b) natanti di lunghezza inferiore a mt.6.00 e larghezza inferiore a mt. 2,10

classe c) natanti di lunghezza inferiore a mt.7.00 e larghezza inferiore a mt. 2,50

classe d) natanti di lunghezza inferiore a mt.8.00 e larghezza inferiore a mt. 2,90

classe e) natanti di lunghezza inferiore a mt.9.00 e larghezza inferiore a mt. 3.20

classe f) natanti di lunghezza inferiore a mt.10.00 e larghezza inferiore a mt. 3,60

classe g) natanti di lunghezza inferiore a mt.10.00 e larghezza superiore a mt.3,60

Punteggio da 0 a 50 punti.

50 punti per natanti di *classe a)*;

40punti per natanti di *classe b)*;

30punti per natanti di *classe c)*;

20punti per natanti di *classe d)*;

10punti per natanti di *classe e)*;

5 punti per natanti di *classe f)*;

0 punti per natanti di *classe g)*.

Per l'assegnazione di un natante ad una specifica classe è necessario il contestuale rispetto di entrambi i requisiti dimensionali di larghezza massima e lunghezza fuori tutto che la caratterizzano.

A titolo esemplificativo si specifica che un natante di lunghezza pari a 7,5 metri sarà classificato di classe **d** anche se avrà larghezza massima pari a 2,5 metri, mentre nel caso in cui avesse larghezza massima pari a 3 metri sarà classificato di classe **e**).

E = età del richiedente (intestatario del contratto assicurativo per il natante) da 0 a 25 punti

25punti per età maggiore di 65 anni

20 punti per età compresa tra 60 e 65anni (compreso)

15punti per età compresa tra 55 e 60anni (compreso)

10punti per età compresa tra 50 e 55anni (compreso)

5 punti per età compresa tra 40 e 50 anni (compreso)

0 punti per età inferiore a 40 anni.

T = tempo dal quale si possiede il natante (tempo dal quale si possiede l'assicurazione a carico del richiedente) da 5 a 20 punti

20 punti per possesso da oltre 5 anni

15punti per possesso da 4 a 5 anni (compreso)

10 punti per possesso da 3 a 4 anni (compreso)

5 punti per possesso da 2 a 3anni (compreso)

0 punti per possesso inferiore a 2 anni.

La graduatoria viene formata partendo da chi ha un punteggio P maggiore ed a seguire quei soggetti con un P minore.

A parità di punteggio, verrà preferita l'istanza riferita al natante di lunghezza fuori tutto inferiore.

3. Nautica da diporto a fini commerciali.

Riservati n. 42 posti, subordinatamente alla possibilità degli spazi di ormeggio. Possono presentare domanda soltanto le persone giuridiche (comprese le ditte individuali) con sede nell'isola di Capri, i cui soci devono essere tutti residenti dell'isola, in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1.

Viene considerata solo una barca per nucleo familiare. (I coniugi, non separati legalmente, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare, anche se non inclusi nel medesimo stato di famiglia).

Invece, in caso di istanze presentate da soggetti differenti, ma appartenenti ad uno stesso nucleo familiare – eventualmente composto da uno o più figli maggiorenni - e titolari di ditte individuali, esercitanti in via esclusiva noleggio o locazione, le stesse saranno considerate come singole richieste, sino ad un massimo di 2. I richiedenti hanno diritto a partecipare all'assegnazione di un solo posto barca, con obbligo di fornire in sede di domanda i riferimenti atti ad identificare il natante, a specificare il tipo di attività esercitata, le modalità e la forma societaria con le quali l'attività commerciale viene esercitata, l'eventuale possesso di altre barche e il luogo in cui le stesse risultano posizionate.

Il Punteggio complessivo (max100) viene calcolato con la seguente formula:

$$P=ES+C+N+E.$$

I cui elementi vengono così determinati:

ES = 25 punti per chi esercita l'unica attività lavorativa di nautica da diporto a fini commerciali e a chi non percepisce altri redditi qualunque sia la tipologia (es.: redditi da impresa, redditi lavoro dipendente o autonomo, pensione).

C = Classificazione del natante per il quale si presenta l'istanza da 0 a 20 punti

I natanti saranno classificati in base alla categoria di ormeggio di cui necessitano, definita in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto:

classe b) natanti di lunghezza inferiore a mt.6.00 e larghezza inferiore a mt. 2,10

classe c) natanti di lunghezza inferiore a mt.7.00 e larghezza inferiore a mt. 2,50

classe d) natanti di lunghezza inferiore a mt.8.00 e larghezza inferiore a mt. 2,90

classe e) natanti di lunghezza inferiore a mt.9.00 e larghezza inferiore a mt. 3.20

classe f) natanti di lunghezza inferiore a mt.10.00 e larghezza inferiore a mt. 3,60

classe g) natanti di lunghezza inferiore a mt.10.00 e larghezza superiore a mt.3,60

Punteggio da 0 a 20 punti.

20 punti per natanti di *classe b)*;

16 punti per natanti di *classe c)*;

12 punti per natanti di *classe d)*;

7 punti per natanti di *classe e)*;

2 punti per natanti di *classe f)*;

0 punti per natanti di *classe g)*.

Per l'assegnazione di un natante ad una specifica classe è necessario il contestuale rispetto di entrambi i requisiti dimensionali di larghezza massima e lunghezza fuori tutto che la caratterizzano.

A titolo esemplificativo si specifica che un natante di lunghezza pari a 7,5 metri sarà classificato di classe d) anche se avrà larghezza massima pari a 2,5 metri, mentre nel caso in cui avesse larghezza massima pari a 3 metri sarà classificato di classe e).

N = numero barche costituenti la flotta di proprietà/possesso del richiedente da 0 a 35 punti (per flotta si intendono tutti i natanti di proprietà oltre a quelli di altre persone giuridiche, comprese le ditte individuali, riconducibili allo stesso nucleo familiare)

35 punti per una barca
15 punti per due barche
5 punti per 3 barche
0 punti per 4 o più barche

E = Capacità tecnica ed esperienza del soggetto giuridico richiedente: max 20 punti

Il requisito è dimostrato con l'esperienza personale nella conduzione di imbarcazioni posseduta titolare della ditta individuale o dal socio della società partecipanti alla gara.

Tale esperienza personale viene dimostrata in anni trascorsi come lavoratore nell'attuale o in una trascorsa, diversa, compagine lavorativa.

Ogni anno di esperienza equivale ad un punto per cui il massimo dei punti (20) si ottiene con esperienza ventennale o ultraventennale.

Nel caso di ditta individuale, la capacità tecnica coincide con l'esperienza del titolare.

(es.: ditta individuale con titolare con esperienza 12 anni e 6 mesi. E = 12.5)

Nel caso di società, la capacità tecnica viene mediata tra i soci con media ponderata sulla quota partecipativa.

(es.: società con socio A con esperienza 5 anni e quota societaria 80% e socio B con esperienza 20 anni e quota societaria 20 %. E = (5x0.8) + (20x0.2) = 4 + 4 = 8).

Le durate temporali inferiori all'anno solare vengono approssimate in mesi (2 mesi e 13 giorni = 2 mesi – 2 mesi e 18 giorni = 3 mesi).

La graduatoria viene formata partendo da chi ha un Punteggio P maggiore ed a seguire quei soggetti con un P minore.

A parità di punteggio, verrà preferita la società più giovane.

4. Stabilimenti balneari particolarmente svantaggiati.

Riserva n. 2 posti. Possono presentare domanda tutti i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso stabilimento balneare presenti nell'isola di Capri che possiedono un natante autorizzato all'espletamento del servizio di trasporto da e per gli stessi stabilimenti balneari, secondo quanto stabilito dalla Capitaneria di Porto.

Viene considerata solo una barca per ogni stabilimento balneare.

Il Punteggio complessivo viene calcolato con la seguente formula:

$$P = D1 + (2 \times D2)$$

dove

D1 distanza percorribile a piedi su percorso con pendenze inferiori al 10 %, non sterrati e senza gradini diffusi;

D2 distanza percorribile a piedi su percorso con pendenze superiori al 10 %, o su percorsi sterrati o con una moltitudine di gradini.

La distanza è valutata dal punto in cui il taxi/mezzo pubblico non può andare oltre sino all'entrata dello stabilimento balneare, misurata sul più breve percorso via terra reale

La graduatoria viene formata partendo da chi ha un punteggio P maggiore ed a seguire i soggetti con un P minore.

A parità di punteggio, verrà preferita l'istanza riferita al natante di lunghezza fuori tutto inferiore.

5. Titolari di licenza di pesca professionale.

Riserva: massimo n.17 posti. Possono presentare domanda tutti i titolari di licenza di pesca professionale iscritti nel Circondario Marittimo di Capri (5NA) che posseggono i requisiti generali di cui al comma 1.

A questi sono riconosciuti i posti barca necessari per l'espletamento delle relative attività essendo sufficiente la presentazione della domanda nei termini imposti dal Regolamento.

L'ormeggio è concesso del tutto gratuitamente al fine di favorire e tutelare tale attività.

6. Soggetto che gestisce il servizio di bigliettazione grotta Azzurra.

Riserva: 1 posto. Viene assegnato n. 1 posto barca al soggetto che gestisce il servizio bigliettazione grotta azzurra, purché rispetti i requisiti di ordine generale descritti al comma 1.

7. Servizio trasporto, imbarco e sbarco passeggeri dalle navi da crociera da e per il porto di Capri.

Riserva: 9 posti

Possono presentare domanda tutti i soggetti giuridici i quali, oltre a rispettare e possedere i requisiti generali di cui al comma 1, sono dotati di imbarcazioni idonee all'espletamento di tale servizio ed in possesso di un piano di sicurezza specifico, relativo agli imbarchi e sbarchi dei passeggeri nel porto di Capri, che permetta la valutazione dei profili di sicurezza richiesti ai punti c)-d)-e) del paragrafo P (modalità di espletamento del servizio da 0 a 30 punti). Per quel che concerne la gara tra gli aspiranti al servizio i criteri per la selezione sono i seguenti ed il punteggio complessivo (max 100) viene calcolato con la seguente formula:

$$P=E+P+PC+C.$$

I cui elementi vengono così determinati:

E = Esperienza nello specifico servizio di servizio di trasporto, imbarco e sbarco passeggeri da e per il porto di capri dalle navi da crociera (maturata ovunque non necessariamente a Capri negli anni dal 2010 al 2025) da 0 a 25 punti

25 punti per esperienza pregressa pari a 5 anni

20 punti per esperienza pregressa pari a 4 anni

15 punti per esperienza pregressa pari a 3 anni

10 punti per esperienza pregressa pari a 2 anni

5 punti per esperienza pregressa pari a 1 anni

0 punti per esperienza pregressa inferiore a 1 anni

P = Modalità di espletamento del servizio da 0 a 30 punti

Il concorrente dovrà presentare un progetto che descrive in maniera dettagliata, quali sono le procedure operative che intende attuare nell'espletamento del servizio al fine di:

a) Ottimizzazione tempi per l'imbarco e sbarco passeggeri dalle navi in rada (**da 0 a 6 punti**);

b) garanzia di standard qualitativi elevati sia per la procedura principale che per quelle connesse di manutenzione, pulizia, customer satisfaction, etc, (proceduralizzazione delle varie attività, lingue parlate dal personale, divise, numero di persone dell'equipaggio a viaggio, modalità di

comunicazione, servizi accessori offerti, servizi accessori offerti, controlli, etc. **(da 0 a 6 punti)**;

c) garanzia dello svolgimento di tutte le attività in condizioni di massima sicurezza anche con l'adozione di procedure specifiche, pianificazioni di autocontrolli, etc, **(da 0 a 6 punti)**;

d) Riduzione al minimo delle interferenze tra le procedure di imbarco e sbarco passeggeri con le normali attività portuali **(da 0 a 6 punti)**;

e) Efficace gestione delle emergenze che potrebbero insorgere durante le procedure di imbarco e sbarco passeggeri **(da 0 a 6 punti)**;

PC = Utilizzo di personale residente nell'isola di Capri da 0 a 20 punti

Il concorrente dovrà dichiarare, sulla base del progetto di cui al punto precedente, quale sarà il livello occupazione garantito ed in particolare quale sarà il numero di occupati residente sull'Isola di Capri. Al numero massimo saranno assegnati i 20 punti. Gli altri punteggi saranno calcolati sulla base della seguente equazione:

$$P_i = N_i * P_{max} / N_{max}$$

Dove:

P_i = Punteggio concorrente i-esimo

N_i = Numero di Occupati garantiti dal concorrente i-esimo P_{max} = 20 punti

N_{max} = Numero di Occupati garantiti dal concorrente con il numero massimo di occupati;

C = Maggior numero di persone trasportabili per viaggio da 0 a 25 punti

Il concorrente dovrà dichiarare, sulla base dell'imbarcazione con la quale intende concorrere, che dovrà comunque avere lunghezza massima fuori tutto inferiore ai 10 metri e larghezza massima pari a 2,7 metri, qual è il numero massimo di passeggeri trasportabile sulla base delle omologazioni dell'imbarcazione.. Al numero massimo saranno assegnati i 25 punti. Gli altri punteggi saranno calcolati sulla base della seguente equazione:

$$P_i = N_i * P_{max} / N_{max}$$

Dove:

P_i = Punteggio concorrente i-esimo

N_i = Numero di passeggeri trasportabile dal concorrente i-esimo P_{max} = 25 punti

N_{max} = Numero massimo di passeggeri trasportabile dal concorrente;

La graduatoria viene formata partendo da chi ha un Punteggio maggiore ed a seguire quei soggetti con un Punteggio minore.

8. Si specifica che:

a. *Dimensioni del natante.* Per quanto concerne le dimensioni del natante si intendono quelle riportate nei documenti. Per lunghezza del natante si intende quella "fuori tutto". Tali dimensioni si evincono dalla Dichiarazione di conformità del costruttore se in possesso di marcatura CE, ovvero dall'Attestazione rilasciata da un organismo notificato.

b. *Altre aree in concessione.* Gli stessi criteri di assegnazione di cui ai commi dal 2 al 7 saranno utilizzati per le altre aree eventualmente ottenute in concessione dalla Regione Campania, nel rispetto delle prescrizioni di utilizzo impartite dagli organi competenti.

c. *Assegnazione.* I posti barca disponibili sono singolarmente identificati e la relativa collocazione fisica dell'unità con la relativa assegnazione verrà indicata nell'atto autorizzativo. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di assegnare il posto di ormeggio indifferentemente a Levante o a Ponente, tenendo conto che nello specchio acqueo di Levante dovranno prioritariamente essere assegnati ai soggetti che presentano comprovate disabilità (tramite documentazione rilasciata esclusivamente dall'INPS/ASL), o personalmente o nel proprio nucleo familiare nel primo grado, e ai soggetti richiedenti con oltre 65 anni di età. L'assegnazione degli ormeggi viene fatta esclusivamente

sulla base della finalità dichiarata dal titolare dell'unità, da pesca, da transfer, per gli stabilimenti svantaggiati, per la bigliettazione grotta azzurra, da diporto per uso o meno commerciale, nella richiesta di assegnazione. Nel caso in cui venisse meno l'utilizzo per il quale è stata richiesta l'assegnazione del posto barca, il soggetto è tenuto a rendere il posto barca. In caso non provveda spontaneamente, si procederà con la dichiarazione di decadenza ex art. 24 del presente regolamento. La perdita di anche uno dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, dopo l'assegnazione e durante la vigenza dell'autorizzazione, comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione del posto barca e lo scorrimento della graduatoria. La graduatoria dei posti barca avrà validità di 5 anni. Con cadenza annuale sarà rinnovata l'assegnazione, effettuato il controllo della permanenza del possesso dei requisiti per l'assegnazione dei posti e del versamento del rimborso dovuto. E' previsto lo scorrimento della graduatoria per ogni singolo ormeggio, nel caso in cui un'assegnazione dovesse venir meno nel corso dell'anno.

Art.20 –DOMANDA - ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

1. Il periodo per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 30 dalla data di scadenza della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e dell'ufficio Circondariale Marittimo di Capri (oltre che sul sito internet della Città di Capri e stampa locale). Le domande dovranno essere presentate sulla base dei moduli che verranno predisposti e messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune o scaricabili in via telematica sul sito web della Città di Capri (www.cittadicapri.it);
2. Le domande pervenute oltre il periodo individuato, carenti dei requisiti previsti o mancante della documentazione richiesta, sono inammissibili e non potranno essere neppure esaminate;
3. A partire dal termine della presentazione delle istanze di cui ai commi precedenti - e senza limitazione temporale futura - è ammessa la presentazione di nuove domande di ormeggio dalla graduatoria da cui attingere nel caso di esaurimento dei posti della graduatoria vigente ed al fine di fare fronte all'assegnazione di posti resisi disponibili, a qualunque titolo; il tutto fermo restando ogni altro aspetto di natura comparativa già specificato nel Regolamento;
4. L'assegnazione dei posti, una volta verificata l'ammissibilità della domanda sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo n.19, avverrà sulla base delle graduatorie. La consegna materiale del posto di ormeggio, avverrà su convocazione da parte del Comune alla presenza dell'Ufficio Tecnico, del Comando di Polizia Municipale. Al momento della consegna del posto, l'Ufficio Tecnico procederà sul posto ad ulteriore verifica dei requisiti. In caso di riscontro di falsa dichiarazione sulle dimensioni o qualsiasi altro requisito richiesto si procederà alla immediata revoca del posto barca.
5. Il natante potrà essere utilizzato solo in presenza del titolare del contratto di ormeggio. L'eventuale utilizzo da parte di persona diversa dal titolare del contratto avverrà tramite delega da comunicare preventivamente al Comune ad eccezione per coloro che hanno dichiarato l'esclusiva attività di locazione e non di noleggio.
6. Le domande potranno essere protocollate a mano presso la Casa Comunale di Capri indicando come oggetto: Assegnazione di posto di ormeggio all'interno del Porto Commerciale di Capri negli specchi acquei in regime di c.d.m. al Comune, o trasmesse a mezzo pec al seguente indirizzo pec: protocollo.cittadicapri@legalmail.it.
7. Ogni qualvolta dovessero rendersi disponibili ormeggi per qualunque ragione (rinuncia, decadenza, revoca o altra ragione), l'Amministrazione procederà all'assegnazione degli ormeggi attingendo alla graduatorie approvate che avranno validità sino all'approvazione della successiva graduatoria.
8. Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative dettagliate predisposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune, che le terrà in carico, e relative a zona, numero dell'ormeggio o del gavitello, al nominativo e ai recapiti dell'assegnatario, e/o al nominativo dell'unità, nonché, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. Ogni singola categoria sarà identificato con apposito colore e relativo numero di assegnazione. La raccolta delle singole schede formerà il libro matricola delle

unità ancorate agli ormeggi delle singole zone, il libro matricola dovrà essere sottoposto al visto di Circomare Capri, ai fini di polizia portuale, ad ogni variazione e comunque almeno una volta l'anno.

9. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al gavitello assegnato e/o al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.

10. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere sempre autorizzato con formale atto dell'Ufficio Tecnico del Comune e annotato nelle corrispondenti schede identificative.

11. trascorso il periodo di 30 giorni dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario, qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro i 5 giorni successivi, dei motivi del mancato utilizzo e l'assegnazione potrà essere revocata ed attribuita secondo lo scorrimento della graduatoria, previa dichiarazione di inadempienza del titolare decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.

12. A seguito dell'avvenuta tempestiva comunicazione, il competente ufficio comunale procede, previa convocazione dell'interessato, ove occorra, ad istruire la pratica, da sottoporre, se necessario, alla Giunta Comunale proposta di atto deliberativo per la fissazione di un termine di impiego dell'ormeggio, a pena di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, nonché per l'adozione di ogni altro provvedimento in merito.

13. Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di manovrabilità insicurezza dei natanti negli specchi acquei in concessione al Comune di Capri è assolutamente vietato, e non autorizzabile in nessun caso, l'utilizzo dell'ormeggio con imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle del natante o imbarcazione già autorizzato. Istanze e/o comunicazioni in tal senso dovranno immediatamente essere rigettate in quanto inammissibili.

14. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

15. L'autorizzazione con la quale viene assegnato l'ormeggio conterrà tutte le prescrizioni finalizzate ad assicurare la sicurezza dell'ormeggio stesso (dimensione corpo morto, tipologia catenaria etc.).

Art.21 -TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNETARIO E IDENTIFICAZIONE DELL'UNITA'

1. Gli Uffici rilasceranno a ciascun assegnatario un tesserino di identificazione e riconoscimento rinnovabile, recante le sue generalità ed i dati identificativi della zona e del numero di ormeggio e dell'unità di proprietà sul quale, ogni anno, viene annotato a cura del competente ufficio comunale l'avvenuto versamento del contributo ordinario, cui è subordinata l'erogazione dei servizi, dietro presentazione della relativa quietanza di pagamento. L'assegnatario ha l'obbligo di corrispondere il contributo in parola nei termini prescritti e di custodire con la massima diligenza il proprio tesserino di riconoscimento, avvertendo immediatamente gli uffici comunali dello smarrimento, ovvero della occorsa sottrazione del medesimo. Nei casi anzidetti, il competente ufficio comunale provvede a redigere un breve verbale della denuncia, che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario. Il rilascio del duplicato è subordinato al rimborso della relativa spesa nell'ammontare stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale. L'assegnatario risponde dell'indebito impiego del tesserino da parte dell'utente, cui il medesimo sia stato consegnato per fruire dell'impianto di catenaria, delle sue infrastrutture accessorie, nonché, dei servizi forniti dal Comune. Ogni abuso e violazione dei suddetti obblighi sono sanzionati secondo le norme del presente Regolamento.

ART.22 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze del Capo del Circondario e Comandante del Porto di Capri e del Sindaco del Comune di Capri, nonché agli atti dell'ente locale.

Art. 23 - IPOTESIDI TRASFERIMENTO

1. Non sono previste e quindi autorizzabili ipotesi di trasferimento, a qualunque titolo, dell'autorizzazione all'ormeggio a terzi.
2. Il posto non è cedibile o trasferibile dall'assegnatario a terzi in nessuna forma se non previa riconsegna al Comune pena la perdita del posto stesso. La riconsegna si verificherà anche nell'ipotesi di semplice cessione di quota del natante ed anche in caso di comodato d'uso a terzi.
3. Fa eccezione la morte dell'assegnatario persona fisica, in tal caso gli eredi rimangono titolari del posto barca sino alla cessazione dell'autorizzazione.

ART. 24 - RINUNCIA-DECADENZA

1. L'assegnatario può rinunciare alla assegnazione avendone l'obbligo di presentare comunicazione per iscritto al Comune di Capri.
2. Il Comune di Capri dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'ormeggio, in modo automatico e come atto dovuto, nei seguenti casi connotati da particolare gravità:
 - ✓ perdita dei requisiti generali e particolari richiesti dal presente Regolamento, avvenuta dopo il rilascio dell'Autorizzazione e nel corso di validità della stessa;
 - ✓ dichiarazioni mendaci prodotte in fase di partecipazione al bando;
 - ✓ abusiva sostituzione di altri nel posto barca ovvero utilizzo del natante da parte di altri soggetti e/o per altri scopi rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione al bando;
 - ✓ rifiuto del versamento della quota richiesta per gli eventuali costi previsti dal presente Regolamento e anticipati dalla Pubblica Amministrazione;
 - ✓ utilizzo commerciale del posto barca ottenuto avendo dichiarato, in sede di partecipazione al bando, un uso non commerciale;
3. Ove le barche destinarie di un posto in assegnazione dovessero, contrariamente a quanto dichiarato, risultare utilizzate per lo svolgimento di attività commerciale, anche a favore di soggetti già destinatari di un posto barca per finalità commerciali, il Comune, accertata l'infrazione al Regolamento, provvederà a darne comunicazione all'Autorità marittima e alla Procura della Repubblica per quanto di sua competenza, con conseguente decadenza immediata ed automatica dal diritto a fare uso dell'ormeggio assegnato verso entrambi i soggetti coinvolti.
4. Il comune di Capri valuta la sanzione decadenziale anche nei seguenti casi valutando caso per caso la gravità, la pericolosità del comportamento adottato dall'assegnatario, la reiterazione di comportamenti contra legem:
 - ✓ Mutamento dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, avvenuto dopo il rilascio dell'Autorizzazione e nel corso di validità della stessa;
 - ✓ uso difforme del posto barca rispetto all'autorizzazione;
 - ✓ non uso del posto barca;
 - ✓ non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto autorizzativo ;
 - ✓ violazioni di norme del presente regolamento, dei provvedimenti della Capitaneria di Porto.
5. Le autorizzazioni all'ormeggio seguiranno sempre le sorti delle concessioni principale rilasciate dalla Regione Campania al Comune di Capri. In particolare in caso di mancato rinnovo,

revoca, decadenza o qualsivoglia altra forma di annullamento delle concessioni demaniali da parte della Regione Campania, le stesse sorti si ripercuoteranno sulle autorizzazioni rilasciate agli utenti, senza che nessuno possa vantare diritto alcuno, a qualunque titolo, verso il Comune di Capri.

Art.25 - RIMOZIONE FORZATA DEL NATANTE

1. L'autorità concedente ha sempre la facoltà di provvedere in autotutela demaniale alla rimozione forzata dei natanti con le procedure ex art. 54 c.n., a spese e in danno dei soggetti che occupano abusivamente le aree in concessione al Comune di Capri.
2. Il Comune di Capri può sempre provvedere alla rimozione forzata dei natanti per gravi ed urgenti motivi di pubblica incolumità ed ordine pubblico previa emissione della necessaria ordinanza sindacale di contingibilità ed urgenza ex art. 54 TUEL.
3. Al fine rendere più efficaci, rapide e concrete le azioni di autotutela demaniale ex art. 54 c.n. contro quei soggetti che occupano la zona senza autorizzazione, il Comune di Capri collabora con la regione Campania per offrire tutto il necessario supporto amministrativo e logistico anche mediante la proposta e la condivisione di apposti accordi amministrativi tendenti a delegare alcune fasi procedurali al Comune stesso.

Art.26 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA

1. Il Comune, a mezzo della Polizia Municipale e del competente Ufficio Demanio, e con l'eventuale ausilio delle forze di Polizia, provvederà a vigilare sul rispetto del presente Regolamento.
2. Qualora siano occupate o utilizzate aree identificate all'art. 1 senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento il Comune di Capri notizia la Polizia Giudiziaria operante sul territorio: Polizia Municipale e/o Capitaneria di Porto, che possono alternativamente intervenire per denunciare il reato di occupazione abusiva di demanio marittimo ex art. 1161 c.n. disponendo il sequestro del natante in quanto l'abuso impedisce ed ostacola il Comune nel raggiungimento dei primari obiettivi di pubblica utilità alla base della concessione demaniale stessa.
3. Un sunto della Comunicazione Notizia di Reato deve essere prontamente inviato al Comune di Capri – ufficio legale per la valutazione delle azioni civilistiche ex art. 1585 c.c. ed alla Regione Campania per le azioni in autotutela ex art. 54 c.n. e/o richiesta indennizzi ex art. 8 legge 494/93 e s.m.i.
4. In caso di altre infrazioni alle disposizioni del Regolamento –se il fatto non costituisce reato - si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098 prevista dall'art. 1164 del codice della navigazione.

L'agente di Polizia Municipale deve accertare la condotta illecita, contestare l'illecito amministrativo con la produzione di un atto di contestazione o verbale e presentare rapporto all'autorità competente ad emettere la sanzione (Comune di Capri – ufficio Demanio Marittimo) unitamente alla prova dell'avvenuta contestazione (immediata) o notifica differita (entro 90 giorni).

Il rapporto all'Autorità competente deve farsi solo se il trasgressore non paga in misura ridotta. La contestazione deve contenere il nome dell'Autorità che contesta (Polizia Municipale), nome e funzione del verbalizzante, luogo e data di compilazione dell'atto, data accertamento ove non corrisponda a quella dell'atto di contestazione, identificazione completa del soggetto trasgressore, della condotta illecita violata e l'indicazione della norma. Ancora dovrà contenere l'elemento soggettivo (quando possibile), le dichiarazioni spontanee, indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta e i termini temporali (60 giorni), indicazione della facoltà di esercitare le proprie difese indicando autorità e termine per produrle (Comune di Capri – ufficio demanio marittimo / 30 giorni), termine e autorità a cui è possibile ricorrere avverso l'ordinanza ingiunzione (30 giorni). L'Ufficio Demanio accoglie ed esamina le difese del trasgressore (che devono pervenire entro 30 gg. dalla notifica o contestazione. Se arrivano dopo tale termine non vi è l'obbligo di considerarle). Tali difese sono

facoltative, possono essere esercitate di persona o mediante un legale, sono destinate all'Amministrazione che riceve il rapporto e possono essere scritti difensivi o audizione personale.

L'Ufficio demanio marittimo, quindi, decide se archiviare il procedimento o emettere ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione.

Per tale decisione, al fine di salvaguardare la terzietà tra chi accerta e chi giudica, non deve chiedere parere all'organo verbalizzante.

Se decide per la comminazione della sanzione, allora emette Ordinanza di Ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione deve determinare la somma per la violazione motivandola, dà conto delle difese del trasgressore, ingiunge il pagamento della sanzione e delle spese, determina le persone obbligate in solido sulla base del verbale, indica come deve essere fatto il pagamento, e il termine e l'autorità a cui ricorrere (30 giorni / Giudice Ordinario). L'Ufficio commisura la sanzione tra il minimo ed il massimo secondo i criteri di cui all'articolo 11 legge 689/81. I criteri sono la gravità dell'infrazione (obiettiva rilevanza negativa della condotta, concrete modalità di attuazione e rilevanza del bene giuridico tutelato), la sussistenza o meno del cosiddetto ravvedimento operoso ossia attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, la personalità del trasgressore (attributi morali e sociali della persona nel complesso delle circostanze anteriori o posteriori al fatto), condizioni economiche di chi ha commesso il fatto secondo il principio dell'uguaglianza sostanziale ossia trattamenti sanzionatori diversi in presenza di situazioni economiche diverse.

Se decide per l'archiviazione, emette il relativo provvedimento.

Entrambi i provvedimenti devono essere motivati e dar conto di quanto sostenuto dal trasgressore nelle difese presentate.

Il trasgressore, dal canto suo, può pagare immediatamente nella misura ridotta bloccando il procedimento sanzionatorio alla sua prima fase (nei 60 giorni seguenti alla notifica o contestazione), può pagare nella misura stabilita nell'ingiunzione nella seconda fase (nei 30 giorni dalla sua notifica), può opporsi alla sanzione con l'azione giudiziale (30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione).

CAPO IV – NORME DI CHIUSURA

Art. 27 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna, nonché a tutte le altre norme vigenti, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti Autorità.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente Regolamento approvato con delibere di Consiglio Comunale:

n.64 del 10/07/09;

n. 59 del 20/09/11;

n.32 del 20/07/12;

n.45 del 08/07/13;

n.12 del 27/03/15;

n.5 del 15/02/2016.

n.16 del 29/03/2019

n. 9 del 15/05/2020

3. Copia del presente Regolamento sarà inviato alla Regione Campania e all'Autorità Marittima Locale.